

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

***REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA
GIOVANILE DI
CASTELLAZZO BORMIDA***

INDICE

Art. 1 – Istituzione	3
Art. 2 – Sede	3
Art. 3 – Finalità	3
Art. 4 – Organi	3
Art. 5 – L’Assemblea	3
Art. 6 – Consiglio Direttivo	4
Art. 7 – Presidente, Vice-Presidente e Segretario	4
Art. 8 – Convocazione della Consulta	5
Art. 9 – Sede delle riunioni	5
Art. 10 – Mezzi della Consulta e disponibilità di bilancio	5
Art. 11 – Modifica del Regolamento	5
Art. 12 – Regolamento interno	5
Art. 13 – Rinnovo	6
Art. 14 – Rapporti con il Consiglio Comunale	6
Art. 15 – Iscrizione alla Consulta Giovanile Comunale	6

Art. 1 – Istituzione

- 1) È istituita dal Comune di Castellazzo Bormida, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2015, la “*Consulta Giovanile Comunale*” quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Art. 2 – Sede

- 1) La sede della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale.

Art. 3 – Finalità

- 1) La “*Consulta Giovanile Comunale*” è un organo propositivo e consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale ai quali presentano proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà parere - non vincolante, anche se obbligatorio - su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale che riguardano i giovani.
- 2) La Consulta:
 - E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.
 - Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani.
 - Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.
 - Promuove iniziative ed educazione alla legalità.
 - Promuove iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile sul territorio comunale.
 - Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
 - Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.
 - Si rapporta con gruppi informali.
 - Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre Regioni e si raccorda con il livello Nazionale ed Internazionale.
 - Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo).
 - Gestisce i fondi eventualmente stanziati per il suo funzionamento attraverso indirizzi operativi espressi al funzionario responsabile, assegnatario dei fondi medesimi.

Art. 4 – Organi

- 1) Sono organi della “*Consulta Giovanile Comunale*” l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Consiglio direttivo.

Art. 5 – L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Consigliere comunale individuato a norma del successivo articolo 7 e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente eletto a norma del medesimo articolo 7.
- 2) L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle associazioni territoriali, di un'età compresa tra i 15 e i 35 anni, che aderiscono alla “*Consulta Giovanile Comunale*” e da tutti coloro che aderiscono alla Consulta aventi un'età compresa tra i 15 e i 35 anni.
- 3) Possono partecipare all'Assemblea persone con età superiore ai 35 anni su invito del Presidente al fine di trattare argomenti specifici. Le persone invitate possono intervenire e trattare esclusivamente l'argomento per cui sono state invitate e senza diritto di voto.
- 4) Le Associazioni devono presentare richiesta scritta di adesione al Presidente che ne inserisce l'esame nell'ordine del giorno della riunione del Consiglio Direttivo successiva

alla presentazione. La richiesta verrà accettata se approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

- 5) Ciascuna Associazione designerà un proprio rappresentante dandone comunicazione scritta al Presidente; i rappresentanti potranno essere sostituiti in ogni tempo.
- 6) L'Assemblea elegge i propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo di cui all'articolo 6, mediante votazione in forma segreta, ritenendosi eletti coloro che raggiungano il maggior numero di voti; a parità di voto si procederà al ballottaggio.
- 7) Compete all'Assemblea formulare le proposte di deliberazione da proporre al Consiglio nonché le proposte di iniziative attribuite alla Consulta.
- 8) Le proposte e le osservazioni dell'Assemblea, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse e si considereranno approvate a maggioranza assoluta dei partecipanti.
- 9) Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alla modificazioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile Comunale non sono vincolanti per il Consiglio Comunale e per la Giunta Comunale.
- 10) Delle sedute dell'adunanza è redatto verbale da un segretario individuato, anche di volta in volta, dal Presidente.
- 11) Su iniziativa del Presidente possono essere indette, adunanze "aperte" in relazione a problematiche di particolare interesse per la comunità giovanile. Durante le adunanze aperte non possono essere adottate deliberazioni.
- 12) L'Assemblea ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio comunale.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

- 1) Fanno parte del Consiglio direttivo:
 - il Presidente e il Vice-Presidente;
 - una rappresentanza dei giovani composta da tre membri di età compresa tra i 15 e i 35 anni, nominati dalla Giunta Comunale su designazione dei Capigruppo consiliari, di cui due nominati dai Capigruppo di Maggioranza e uno dai Capigruppo di Minoranza, per la durata di un anno. Tali membri potranno essere riconfermati per non più di due volte previo provvedimento espresso della Giunta Comunale;
 - una rappresentanza dei giovani composta da tre membri, eletti per la durata di un anno tramite votazione in forma segreta dell'Assemblea nel corso di adunanza appositamente convocata.
- 2) Il Consiglio direttivo si rapporta con l'Amministrazione comunale per la realizzazione delle iniziative proposte dalla Consulta e collabora per la loro organizzazione.
- 3) Le decisioni proposte e le osservazioni del Consiglio direttivo, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità si considereranno approvate con la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 7 – Presidente, Vice-Presidente e Segretario

- 1) Il Presidente del Consiglio direttivo che si identifica con il Presidente della Consulta è di diritto un Consigliere comunale individuato dal Sindaco con proprio decreto e dura in carica per tutto il mandato elettivo. Resta in capo al Sindaco la possibilità di sostituire il Presidente per giustificato motivo.

- 2) Il Vice-Presidente del Consiglio direttivo, che si identifica con il Vice-Presidente della Consulta, e il Segretario vengono eletti dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica per un periodo pari alla durata del mandato elettivo del Consiglio comunale. Il Presidente può motivatamente proporre la sostituzione con altri soggetti eletti con il medesimo sistema.
- 3) In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne svolge le funzioni il Vice-Presidente.
- 4) Il Segretario per ogni riunione redigerà un verbale riportante le presenze e i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 8 – Convocazione della Consulta

- 1) Gli organi della Consulta Giovanile Comunale sono convocati dal Presidente di propria iniziativa avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali.
- 2) Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea sia il Sindaco che 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 3) L'avviso di convocazione sarà effettuato mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dai componenti.
- 4) Qualora invitati dal Presidente, possono partecipare ai lavori del Consiglio direttivo, esperti, rappresentanti di Enti, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Funzionari comunali.

Art. 9 – Sede delle riunioni

- 1) Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo avranno luogo presso il Palazzo comunale o presso locali di proprietà comunale.
- 2) L'utilizzo di sedi diverse per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco o dal Presidente in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

Art. 10 – Mezzi della Consulta e disponibilità di bilancio

- 1) La Consulta Giovanile si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, dei mezzi forniti dal Comune, in particolare:
 - del sito istituzionale del Comune nel rispetto delle norme di legge in materia di siti web delle Pubbliche Amministrazioni e delle direttive interne attinenti alla gestione del sito medesimo;
 - di sala per le riunioni.
- 2) Nel bilancio di previsione del Comune possono essere individuate risorse per le iniziative proposte dalla Consulta Giovanile.

Art. 11 – Modifica del Regolamento

- 1) Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
- 2) La Consulta Giovanile, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al presente Regolamento.

Art. 12 – Regolamento interno

- 1) La Consulta Giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Regolamento non in contrasto con i principi dello stesso.

Art. 13 – Rinnovo

- 1) A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il neo Presidente della Consulta deve procedere, entro due mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, a rinnovare gli organi della Consulta stessa.

Art. 14 – Rapporti con il Consiglio Comunale

- 1) Su proposta del Presidente della Consulta, il Vice Presidente della stessa può essere invitato, con diritto di intervento, alle sedute delle Commissioni Consiliari ogni qualvolta si dibattano questioni inerenti tematiche giovanile.

Art. 15 – Iscrizione alla Consulta Giovanile Comunale

- 1) Alla Consulta Giovanile Comunale possono iscriversi tutti i giovani dai 15 ai 35 anni, residenti nel Comune di Castellazzo Bormida.

– **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 4 dell'11/02/2015, pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dal 13/02/2015 al 27/02/2015, esecutiva dal 23/02/2015;

– **Entrata in vigore:** 28/02/2015.

– **Deliberazione di modifica:** C. C. n. 8 del 02/03/2017 pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dal 08/03/2017 al 22/03/2017, esecutiva dal 18/03/2017;

– **Entrata in vigore:** 23/03/2017.